

CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N.39

(adottata con i poteri della Giunta Comunale)

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con la ditta Sorical per la somministrazione dell'acqua per usi potabili attraverso il complesso degli acquedotti regionali della Calabria.

L'anno **Duemilaquattordici** addì **undici** del mese di **Settembre**, alle ore **18.00**, presso questa sede comunale, il **Commissario Straordinario**, Dott. Massimo Mariani, nominato con D.P.R. del 27 Giugno 2014, delibera sull'argomento in oggetto **con i poteri della Giunta Comunale**.

Assiste il Segretario Generale, Dott. **Maurizio Ceccherini**.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(con i poteri della Giunta Comunale)

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione che si riporta integralmente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Proponente Ing. Pasquale Risoli (Responsabile Settore)

CONTENUTO PROPOSTA

Premesso che:

- So.Ri.Cal S.p.a. è affidataria della gestione degli acquedotti regionali della Calabria e del relativo servizio di erogazione di acqua per usi idropotabili giusta convenzione ("Concessione") con la Regione Calabria;
- nei confronti del Comune, già prima d'ora Utente della Fornitura anche in assenza di apposita convenzione, So.Ri.Cal S.p.a. è creditrice a tutto il 1° trimestre 2014 del complessivo importo di € 5.128.474,43 così composto: € 5.071.107,24 per sorta capitale; € 57.367,19, giusta fattura n. S9-3 del 28/02/2008 a titolo di oneri accessori; oltre interessi maturati alla data del 31/07/2014;
- la So.Ri.Cal S.p.a. si è resa disponibile a rinunciare al contenzioso in essere per il

recupero del proprio credito ed a soprassedere dall'insistere nel pretendere l'integrale soddisfazione di tutte le sue ragioni creditorie derivanti dalla fornitura, a fronte di una rimodulazione del proprio credito e di una regolazione più efficace del rapporto e della futura correntezza;

- il Comune, considerate le proprie esigenze e liberamente apprezzato il contenuto delle condizioni contrattuali negoziate, ritiene conveniente sottoscrivere la convenzione, anche con valore di patto transattivo, proposta, dalla So.Ri.Cal S.p.a. ed assicurare la correntezza del rapporto;
- con tali reciproche disponibilità e concessioni le parti intendono per quanto di ragione comporre e prevenire ogni questione insorta o insorgenda tra loro in relazione alla fornitura disciplinando che:
 - a) Il Fornitore (So.Ri.Cal S.p.a.) si obbliga ad erogare il quantitativo di acqua necessario all'Utente (Comune) per gli usi potabili locali, compatibilmente con la capacità di alimentazione del sistema acquedottistico del Fornitore;
 - b) l'Utente si obbliga a pagare al Fornitore il corrispettivo della fornitura, secondo le tariffe 'a gravità' ed a 'sollevamento/trattamento' *pro tempore* vigenti, per come sino ad ora approvate dalla Regione Calabria, e per come nel prosieguo saranno determinate dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), giusta MTD (Metodo Tariffario Definitivo) allegato alla delibera AEEG n. 585/2012/R/idr, e MTD (Metodo Tariffario Definitivo) che sempre l'AEEG andrà a deliberare, e che So.Ri.Cal S.p.a. provvederà a comunicare al Comune;
 - c) la Fornitura si effettua con le specifiche tecniche ed ai punti di consegna dell'acqua all'Utente (muniti di relativo contatore del Fornitore, cui compete la cura e l'onere delle relative installazioni, manutenzioni e sostituzioni), con relativa tipologia di erogazione a fini tariffari pattiziamente consolidata;
 - d) Il volume della Fornitura idrica è preventivato in 5.179.700 di metri cubi annui;
 - e) sulla base del volume preventivato della Fornitura e del livello tariffario applicato, il corrispettivo annuale previsto della Fornitura è di € 1.270.549,13 più Iva; tale valore potrà essere modificato annualmente dal Fornitore per variazioni tariffarie e/o del volume preventivato della Fornitura;
 - f) la convenzione e la relativa Fornitura durano per tutta la effettiva durata della Concessione, attualmente prevista fino al 2034, con facoltà per l'Ente di recedere, una volta decorso un biennio dalla sua sottoscrizione, con preavviso raccomandato di un anno;
 - g) in caso di istituzione della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale cui afferisce l'Utente, quest'ultimo è liberato nei confronti del Fornitore soltanto ad avvenuta e formale consegna delle opere e della relativa gestione del S.I.I. al nuovo Gestore Unico.

Rilevato che:

- la So.Ri.Cal S.p.a., a fronte della più efficace regolazione dei rapporti di cui all'allegata Convenzione, ha acconsentito a concedere al Comune un pagamento dilazionato del

predetto debito, per complessivi € 5.128.474,43 a condizione del puntuale rispetto dei pagamenti per come di seguito indicato:

- il Comune si obbliga a pagare il complessivo importo di € 4.615.626,99, con le modalità di cui al seguente **piano di rientro**:
 - a) Versamento di € 100.000,00 entro il 08/08/2014 (già effettuato);
 - b) Versamento di € 2.435.000,00 (ancora da effettuare) originariamente previsto entro il 20/8/2014 mediante l'utilizzo dell'anticipazione concessa da C.d.p., ai sensi del D.L. n.35/2013 (conv. L. n. 64/2013) rifinanziato mediante D.L. n.102/2013 (conv. L. n. 124/2013) e successivo D.L. n. 66/2014 (convertito in Legge 23/06/2014, n.89), nei tempi e nelle modalità previste dai suddetti decreti nonché dai successivi decreti attuativi ovvero mediante risorse proprie di bilancio;
 - c) Versamento di € 276.953,60 entro il 10/10/2014 a saldo dei corrispettivi fatturati nel 4° trimestre 2014;
 - d) Il residuo importo di € 1.803.673,39, sarà pagato mediante n. 60 rate mensili, ciascuna di € 30.061,22, scadenti il 10 di ciascun mese a partire da novembre 2014 e fino a ottobre 2019;

Evidenziato che:

- al contempo la So.Ri.Cal S.p.a. s'impegna sin d'ora, a rinunciare alla pretesa di interessi moratori per il mancato pagamento maturati alla data di sottoscrizione della allegata convenzione ed a concedere al Comune una falcidia, di € **512.847,44**, pari al 10% del debito maturato, da imputarsi al credito residuo a tutto il 31.12.2012 con conseguente emissione di nota di credito di pari importo, che sarà emessa da So.Ri.Cal S.p.a. solo successivamente all'integrale e puntuale versamento dell'importo di cui ai punti a) e b) sopra indicati;
- la So.Ri.Cal S.p.a., altresì, dichiara di rinunciare ad ogni azione legale nei confronti dell'Ente, impegnandosi ad abbandonare od estinguere eventuali giudizi già intrapresi o in relazione ai quali abbia conferito incarico ad un procuratore legale nonchè a rinunciare agli effetti di sentenze o provvedimenti giudiziali, anche esecutivi, già emessi o che dovessero essere pronunciati, depositati o pubblicati successivamente alla stipulazione della convenzione allegata al presente atto, con espressa rinuncia a far valere nei confronti del Comune ogni onere ai medesimi correlati - spese legali, competenze professionali, spese di registrazione, ecc .- che rimarranno a carico di ognuno per la propria parte; In particolare il Fornitore (Sorical) e l'Utente (Comune) rinunciano espressamente al contenzioso in essere presso il Tribunale di Castrovillari sotto il numero RGC 1052/2010;

Rilevato che:

- il Comune di Castrovillari sin dal 2009 ha contestato le pretese creditizie della So.Ri.Cal. azionate dinnanzi al Tribunale di Castrovillari costituendosi nella causa civile iscritta al R.G. n.517/2009 e nella successiva causa R.G. n.1052/2010;
- il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciandosi nella causa civile R.G.

n.517/2009, con sentenza n.107/2014 ha condannato il Comune al pagamento della somma capitale richiesta dalla So.Ri.Cal. oltre gli interessi legali dalla data delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo;

- nella causa civile R.G. n.1052/2010, non ancora definita, la perizia giurata del C.T.U., già in atti, “conferma inoltre la bontà delle fatture emesse dalla So.Ri.Cal. nei confronti dell'Ente Comune di Castrovillari”;

Dato atto che le ragioni, di fatto e di diritto, poste a base della resistenza dell'Ente nelle cause civili R.G. n.517/2009 e n. 1052/2010, instaurate dalla So.Ri.Cal., non hanno trovato accoglimento (sentenza di condanna n.107/2014) o lasciano facilmente presagire una ulteriore soccombenza del Comune (perizia C.T.U.);

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sottoscrizione dell'allegata convenzione, anche con valore di patto transattivo, sia al fine di disciplinare il rapporto di fornitura dell'acqua per usi idropotabili con la So.Ri.Cal S.p.a., affidataria della gestione degli acquedotti regionali della Calabria, e sia al fine di regolarizzare la gravosa posizione debitoria del Comune nei confronti della So.Ri.Cal S.p.a. in maniera conveniente per l'Ente (riduzione di € 512.847,44, pari al 10% del debito maturato, rinuncia agli interessi moratori sul debito maturato, rinuncia al contenzioso in essere nei confronti dell'Ente, dilazione nei pagamenti), evitando ulteriori aggravii sull'erario comunale;

Visto lo schema di Convenzione, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 48 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Accertato che, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 47bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione, di cui al modello allegato:

- si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e al correttezza dell'azione amministrativa;
- si esprime parere di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Si propone al Commissario Straordinario di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

A. Di approvare lo schema di convenzione, con valore di patto transattivo, avente ad oggetto “La somministrazione dell'acqua per usi potabili attraverso il complesso degli acquedotti regionali della Calabria” proposto dalla So.Ri.Cal S.p.a. ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- B. Di autorizzare** il Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio alla sottoscrizione della convenzione, con valore di patto transattivo, secondo lo schema allegato al presente atto;
- C. Di dare atto** che la spesa prevista per il pagamento del debito pregresso pari ad € 4.615.626,99 (€ 5.128.474,43 - € 512.847,44) è stata in parte già impegnata e risulta tra i residui passivi iscritti al Capitolo 1690/50 per l'importo di € 2.736,213.55;
- D. Di demandare** alla competenza del Consiglio Comunale l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 194 del D.lgs. n. 267/2000 per il riconoscimento e la copertura finanziaria del residuo debito di € 1.646.649,33;
- E. Di dare atto** che la So.Ri.Cal. S.p.a., altresì, dichiara di rinunciare ad ogni azione legale nei confronti dell'Ente, impegnandosi ad abbandonare od estinguere eventuali giudizi già intrapresi o in relazione ai quali abbia conferito incarico ad un procuratore legale nonché a rinunciare agli effetti di sentenze o provvedimenti giudiziali, anche esecutivi, già emessi o che dovessero essere pronunciati, depositati o pubblicati successivamente alla stipulazione della convenzione allegata al presente atto, con espressa rinuncia a far valere nei confronti del Comune ogni onere ai medesimi correlati – spese legali, competenze professionali, spese di registrazione, ecc. – che rimarranno a carico di ognuno per la propria parte; In particolare il Fornitore (Sorical) e l'Utente (Comune) rinunciano espressamente al contenzioso in essere presso il Tribunale di Castrovillari sotto il numero RGC 1052/2010;
- F. Di demandare** al Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio ed al Responsabile del Settore Affari Finanziari l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente atto.
- G. Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art.134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile Servizio
F.to Geom. Nicola Laudadio

Il Responsabile del Settore
F.to Lavori Pubblici e Patrimonio
- Ing. Pasquale Risoli -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri della Giunta Comunale)

Ritenuto che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

D E L I B E R A

- 1) **Di approvare** lo schema di convenzione, con valore di patto transattivo, avente ad oggetto “La somministrazione dell’acqua per usi potabili attraverso il complesso degli acquedotti regionali della Calabria” proposto dalla So.Ri.Cal S.p.a. ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di autorizzare** il Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio alla sottoscrizione della convenzione, con valore di patto transattivo, secondo lo schema allegato al presente atto;
- 3) **Di dare atto** che la spesa prevista per il pagamento del debito pregresso pari ad € 4.615.626,99 (€ 5.128.474,43 - € 512.847,44) è stata in parte già impegnata e risulta tra i residui passivi iscritti al Capitolo 1690/50 per l'importo di € 2.736,213.55;
- 4) **Di demandare** alla competenza del Consiglio Comunale l’adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 194 del D.lgs. n. 267/2000 per il riconoscimento e la copertura finanziaria del residuo debito di € 1.646.649,33;
- 5) **Di dare atto** che la So.Ri.Cal. S.p.a., altresì, dichiara di rinunciare ad ogni azione legale nei confronti dell’Ente, impegnandosi ad abbandonare od estinguere eventuali giudizi già intrapresi o in relazione ai quali abbia conferito incarico ad un procuratore legale nonché a rinunciare agli effetti di sentenze o provvedimenti giudiziali, anche esecutivi, già emessi o che dovessero essere pronunziati, depositati o pubblicati successivamente alla stipulazione della convenzione allegata al presente atto, con espressa rinuncia a far valere nei confronti del Comune ogni onere ai medesimi correlati – spese legali, competenze professionali, spese di registrazione, ecc. – che rimarranno a carico di ognuno per la propria parte; In particolare il Fornitore (Sorical) e l’Utente (Comune) rinunciano espressamente al contenzioso in essere presso il Tribunale di Castrovillari sotto il numero RGC 1052/2010;
- 6) **Di demandare** al Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio ed al Responsabile del Settore Affari Finanziari l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente atto;
- 7) **Dare atto che** ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati regolarmente espressi i prescritti pareri;
- 8) **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 9) **Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell’Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o

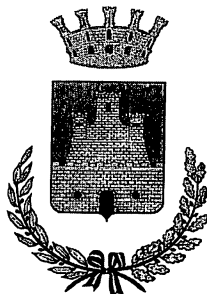
per opportuna conoscenza a:

- a) al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;
- b) al Responsabile dei servizi finanziari;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO
F.to - Dr. Maurizio Ceccherini -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to - Dr. Massimo Mariani -



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

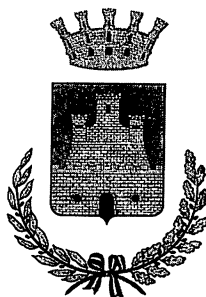
PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile e copertura finanziaria.

Addì 10 Settembre 2014

Il Responsabile Servizi Finanziari
Rag. Raffaele Gioiella

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Raffaele Gioiella', written over the printed name.



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

Addì 10 Settembre 2014

Il Responsabile Servizio
Geom. Nicola Laudadio

Il Responsabile Settore

Ing. Pasquale Risoli



**COMUNE DI
CASTROVILLARI
(Provincia di Cosenza)**

OGGETTO: *Parere sulla proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione con la ditta So.Ri. Cal. S.p.A. per la somministrazione dell'acqua per usi potabili attraverso il complesso degli acquedotti regionali della Calabria".*

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- VISTA la proposta di Deliberazione in oggetto;
- VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio;
- VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

CONSIDERATO

- che il Comune di Castrovillari ha in essere, sin dall'anno 2009 un contenzioso con la predetta società;
- che nella prima causa civile promossa presso il Tribunale di Castrovillari (R.G. n. 517/2009) le ragioni dell'Ente non hanno trovato accoglimento, essendo stato lo stesso, con sentenza n. 107/2014, condannato al pagamento delle somme richieste dalla So.Ri.Cal. S.p.A. oltre interessi legali;
- che nella seconda causa civile (R.G. n. 1052/2010) non ancora definita, la perizia del C.T.U., già in atti "conferma inoltre la bontà delle fatture emesse dalla So.Ri.Cal. S.p.A. nei confronti dell'Ente Comune di Castrovillari";
- che la prosecuzione del contenzioso lascia facilmente presagire una ulteriore soccombenza dell'Ente Comune di Castrovillari;
- che tale transazione risulta conveniente per l'Ente Comune di Castrovillari in quanto consente:
 - una riduzione del 10% del debito maturato;
 - la rinuncia agli interessi moratori sul debito maturato;
 - la rinuncia della So.Ri.Cal. S.p.A. al contenzioso nei confronti dell'Ente Comune di Castrovillari;
 - la dilazione dei pagamenti;

esprime parere favorevole

all'adozione della deliberazione in oggetto.

Castrovillari lì, 11/09/2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti

CONVENZIONE DI UTENZA

**per la somministrazione dell'acqua per usi potabili ("Fornitura")
attraverso il complesso degli acquedotti regionali della Calabria.**

Tra: **SO.RI.CAL. s.p.a. – Società Risorse Idriche Calabresi ("Fornitore" o Sorical) in liquidazione**, con sede in Catanzaro Lido (CZ), località Germaneto, Viale Europa 35, c.f., p. Iva e n. reg. imprese CZ: 02559020793, nelle persone dei liquidatori e legali rappresentanti p.t. Dott. Sergio GIORDANO e Dott. Baldassare QUARTARARO.

E: **COMUNE DI CASTROVILLARI ("Utente" o "Comune")**, c.f.: _____ in persona del legale rappresentante, Commissario Straordinario Dott. _____.

PREMESSO con valore di patto:

- a) CHE Sorical è affidataria della gestione degli acquedotti regionali della Calabria e del relativo servizio di erogazione di acqua per usi idropotabili giusta convenzione ("Concessione") con la Regione Calabria, rep. N. 41022, racc. n. 11224 del 13.06.2003 per notar Antonio Andreacchio di Soverato, espressamente considerata ai fini del presente atto;
- b) CHE nei confronti del Comune, già prima d'ora Utente della Fornitura, Sorical si è resa disponibile a sopassedere dall'insistere nel pretendere l'integrale soddisfazione di tutte le sue ragioni creditorie derivanti dalla Fornitura, a fronte di una regolazione più efficace del rapporto e della futura correttezza;
- c) CHE il Comune, considerate le proprie esigenze e liberamente apprezzato il contenuto delle condizioni contrattuali negoziate, ha ritenuto a sua volta conveniente sottoscrivere il presente atto ("Convenzione") ed assicurare la correttezza del rapporto;
- d) CHE con tali reciproche disponibilità e concessioni le parti intendono per quanto di ragione comporre e prevenire ogni questione insorta o insorgenda tra loro in relazione alla Fornitura;
- e) CHE alla stipula della presente Convenzione, che sostituisce ogni precedente atto ed accordo tra le parti, il Comune addiviene in virtù di delibera di C. n. ____ del _____ e della D.C.C. n. ____ del _____.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Fornitura.

- 1.1** Il Fornitore si obbliga ad erogare il quantitativo di acqua necessario all'Utente per gli usi potabili locali, compatibilmente con la capacità di alimentazione del sistema acquedottistico del Fornitore, e a sua volta l'Utente si obbliga ad approvvigionarsi della

risorsa idrica necessaria presso il Fornitore, salvo che per la parte da esso non soddisfatta.

1.2 L'Utente si obbliga a pagare al Fornitore il corrispettivo della Fornitura, secondo le tariffe 'a gravità' ed a 'sollevamento/trattamento' *pro tempore* vigenti, per come sino ad ora approvate dalla Regione Calabria, e per come nel prosieguo saranno determinate dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), giusta MTT (Metodo Tariffario Definitivo) allegato alla delibera AEEG n. 585/2012/R/idr, e MTD (Metodo Tariffario Definitivo) che sempre l'AEEG andrà a deliberare, e che So.Ri.Cal provvederà a comunicare all'Utente.

Art. 2 – Modalità della Fornitura.

2.1 La Fornitura si effettua con le specifiche tecniche ed ai punti di consegna dell'acqua all'Utente (muniti di relativo contatore del Fornitore, cui compete la cura e l'onere delle relative installazioni, manutenzioni e sostituzioni), con relativa tipologia di erogazione a fini tariffari pattizientemente consolidata, di cui all'*Allegato Tecnico* al presente atto, di cui è parte integrante. Il Fornitore comunicherà le variazioni tecniche eventualmente sopravvenute e la variazione s'intenderà recepita contrattualmente salvo motivata contestazione dell'Utente nel termine decadenziale di 60 giorni dalla comunicazione stessa.

2.2 Il Fornitore potrà ridurre la quantità di acqua erogata per rispettare le priorità di alimentazione del sistema acquedottistico del Fornitore, anche quindi in caso di manifesta sproporzione tra l'acqua attinta dall'Utente e il reale fabbisogno della comunità locale. A sua volta l'Utente è tenuto a comunicare al Fornitore ogni dato utile alla valutazione del suo fabbisogno idrico, su base annuale e comunque ad ogni richiesta fattane dal Fornitore.

2.3 Il Fornitore potrà, con preavviso di almeno 15 giorni salve le urgenze, ridurre, sospendere o interrompere la Fornitura, per cause di forza maggiore o per necessità derivanti dalla gestione degli impianti, dalla disponibilità di acqua o per morosità dell'Utente nel pagamento di una qualsiasi delle scadenze previste nella presente Convenzione, non sanata entro 15 giorni da apposita diffida, senza che l'Utente possa opporvisi, né ridurre, sospendere o interrompere il pagamento di quanto dovuto, o avanzare pretese, essendo ciò espressamente considerato nell'equilibrio contrattuale.

2.4 Il Fornitore è responsabile della qualità dell'acqua fornita ai punti di consegna, nei sensi di cui alla Concessione e alle previsioni inderogabili di legge. Nei casi in cui in un serbatoio o in un qualsivoglia altro nodo di recapito gestito dal Fornitore, vi sia la contemporanea immissione di altra risorsa idrica di provenienza diversa dagli schemi

acquedottistici gestiti dal Fornitore, la responsabilità del Fornitore stesso è limitata alla qualità dell'acqua immediatamente a monte della immissione. L'Utente è unico responsabile, anche verso terzi, della qualità dell'acqua e del servizio idrico a valle dei punti di consegna.

2.5 Il Fornitore potrà apportare variazioni alle modalità di Fornitura, con preavviso scritto di 30 giorni, e l'Utente potrà recedere dalla Convenzione nei 30 giorni successivi qualora le variazioni siano rilevanti e meno favorevoli per l'Utente.

Art. 3 – Contabilizzazione e pagamento.

3.1 Il volume della Fornitura idrica è preventivato in 5.179.700 di metri cubi. Il Fornitore si riserva di variare tale valore in base ai dati storici acquisiti, con comunicazione all'Utente, che potrà muovere motivate contestazioni nel termine perentorio dei successivi 20 giorni.

3.2 Sulla base del volume preventivato della Fornitura, il corrispettivo annuale previsto è di € 1.270.549,13 più Iva. Tale valore potrà essere modificato annualmente dal Fornitore per variazioni tariffarie e/o del volume preventivato della Fornitura.

3.3 Detto importo annuo verrà fatturato trimestralmente dal Fornitore nella misura risultante dalla lettura dei contatori ai punti di consegna, che avverrà almeno due volte l'anno (attualmente secondo e quarto trimestre solare); e per i trimestri per i quali non si sia effettuata la lettura verrà fatturato un importo in acconto pari al 25% del corrispettivo annuale preventivato.

3.4 In caso di variazione del fabbisogno di risorsa, l'Utente, con formale istanza da presentare al Fornitore, potrà richiedere un incremento di fornitura rispetto al quantitativo previsto ai precedenti commi 3.1 e 3.2 della presente Convenzione. Il Fornitore, una volta accertate le disponibilità della risorsa e dello schema acquedottistico di riferimento, concederà – entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza – l'incremento di fornitura richiesto, solo se, alla data della richiesta, l'Utente sarà adempiente al pagamento delle obbligazioni di pagamento di cui ai successivi art. 3.6 e 7 della presente Convenzione;

3.5 Il Fornitore inviterà l'Utente, con preavviso di almeno 3 giorni, a presenziare alla lettura dei contatori, e le misurazioni del Fornitore si intenderanno definitivamente accettate se l'Utente non presenzierà o non verbalizzerà motivate contestazioni.

3.6 Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla data della fattura, anticipata via fax dal Fornitore.

3.7 Per tutte le comunicazioni e convocazioni l'Utente indica i seguenti recapiti fax e/o di posta elettronica certificata: _____.

Art. 4 – Durata.

- 4.1** La presente Convenzione e la relativa Fornitura durano per tutta la effettiva durata della Concessione, attualmente prevista fino al 2034, con facoltà per l'Utente di recedere, una volta decorso un triennio dalla sottoscrizione della presente Convenzione, con preavviso raccomandato di un anno.

Art. 5 – Affidamento del servizio idrico dell'Utente.

- 5.1** Qualora l'Utente affidi a terzi soggetti, pubblici o privati, la gestione del proprio servizio idrico, dovrà effettuare immediata comunicazione al Fornitore, e procurare l'adesione dell'affidatario alla presente Convenzione, nonché garantire il rispetto da parte del nuovo soggetto delle previsioni e delle obbligazioni di pagamento. L'Utente resterà comunque obbligato nei confronti del Fornitore a termini della presente Convenzione per il caso di mancata adesione dell'affidatario o suo inadempimento.
- 5.2** In caso di istituzione della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale cui afferisce l'Utente, quest'ultimo è liberato nei confronti del Fornitore soltanto dal momento in cui il gestore del S.I.I. stipuli nuova convenzione di utenza con il Fornitore che dovrà essere assistita da garanzie idonee a sostituire la responsabilità diretta dell'Utente ente pubblico.

Art. 6 – Servizio di agevolazione all'Utente.

- 6.1** L'Utente potrà richiedere a Sorical di attivare il servizio di agevolazione nell'organizzare i processi dell'Utente di accertamento ed esazione tariffaria verso l'utenza finale, previsto opzionalmente all'interno del servizio acquedottistico regionale e relativa Concessione a fronte di un apposito corrispettivo, ed a tal fine si impegnerà a fornire a Sorical ogni dato ed informazione utile per le sue valutazioni e per la presentazione di proposta operativa ed economica, sulla quale l'Utente si impegnerà a provvedere motivatamente entro 90 giorni dalla ricezione della proposta stessa o delle integrazioni o modifiche eventualmente richieste dall'Utente.
- 6.2** La presentazione della proposta implica interesse della stessa Sorical all'attivazione del servizio per l'ottimizzazione dell'adempimento dell'Utente alle obbligazioni del rapporto di Fornitura, per cui Sorical potrà costituire in mora l'Utente per il mancato rispetto degli impegni e dei termini previsti al comma precedente, e decorsi invano 30 giorni dalla messa in mora l'Utente sarà senz'altro considerato gravemente inadempiente, a tutti gli effetti della presente convenzione.

Art. 7 – Piano di rientro.

- 7.1** L'Utente è debitore a tutto il 1° trimestre 2014 del complessivo importo di € 5.128.474,43 così composto: € 5.071.107,24 per sorta capitale; € 57.367,19, giusta

fattura n. S9-3 del 28/02/2008 a titolo di oneri accessori; oltre interessi moratori maturati alla data del presente Atto, calcolati al tasso di cui al successivo Art. 8.3.;

7.2 Il Fornitore, a fronte della più efficace regolazione dei rapporti di cui alla presente Convenzione, ha acconsentito a concedere al Comune un pagamento dilazionato del predetto debito, per complessivi € 5.128.474,43 a condizione del puntuale rispetto dei pagamenti di cui al comma che segue.

7.3 Pertanto l'Utente si obbliga a pagare il complessivo importo di € 4.615.626,99, fermo restando il rispetto delle obbligazioni di pagamento di cui al precedente art. 3, con le modalità di cui al seguente *piano di rientro*:

- a) Versamento di € 100.000,00 entro il 8/8/2014;
- b) Versamento di € 2.435.000,00 entro il 20/8/2014 mediante l'utilizzo dell'anticipazione concessa da C.dd.pp., ai sensi del DL 35/2013 (Conv. L. 64/2013) rifinanziato mediante DL 102/2013 (Conv. L. 124/2013) e successivo D.L. del 10/2/2014 (pubblicato su Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2014), nei tempi e nelle modalità previste dai suddetti decreti nonché dai successivi decreti attuativi ovvero mediante risorse proprie di bilancio comunque entro e non oltre il 20/8/2014;
- c) Versamento di € 276.953,60 entro il 10/10/2014 a saldo dei corrispettivi fatturati nel 4° trimestre 2014;
- d) Il residuo importo di € 1.803.673,39, sarà pagato mediante n.60 rate mensili, ciascuna di € 30.061,22, scadenti il 10 di ciascun mese a partire da novembre 2014 e fino a ottobre 2019;

7.4 L'Utente si obbliga altresì, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto, a rilasciare certificazione del credito maturato a tutto il 31.12.2013, detratti i pagamenti nelle more effettuati dall'Utente, su piattaforma ministeriale Mef, a soddisfo dell'Istanza di certificazione del credito che il Fornitore ha presentato sulla medesima piattaforma ministeriale, giusta istanza n. 8126003000000017 del 10/6/2014, ai sensi del DL 185/2008 e ss.mm., fermo restando, in caso di inadempienza a tale obbligo, la facoltà per il Fornitore di attuare i poteri sostitutivi ai sensi normativa vigente;

7.5 Successivamente all'integrale e puntuale soddisfo delle obbligazioni di pagamento di cui ai punti a) e b) dell'art. 7.3 e dell'art. 7.4 che precedono, il Fornitore s'impegna sin d'ora, a rinunciare alla pretesa di interessi moratori per il mancato pagamento maturati alla data del presente Atto e a concedere all'Utente una falcidia, di € **512.847,44**, pari al 10% del debito maturato di cui al precedente comma 1, da imputarsi al credito residuo a tutto il 31.12.2012 con conseguente emissione di nota di credito di pari importo, che sarà emessa dal Fornitore solo successivamente all'integrale e puntuale versamento

dell'importo di cui ai punti a) e b) art. 7.3 e dell'avvenuto adempimento di cui al precedente art.7.4. Pertanto in caso di mancato, puntuale e integrale adempimento alle obbligazioni di pagamenti di cui al presente Art.7.5, l'Utente sarà tenuto al pagamento integrale ed immediato dell'intero importo, non ancora corrisposto, per come addebitato *ab origine* dalla Società, oltre accessori;

7.6 Per espressa pattuizione la Parti convengono che, per le finalità di cui al DL 35/2013 e ss.mm., la sottoscrizione del presente Atto non costituisce interruzione dei termini di anzianità del credito di cui all'art 7.1 che precede, che restano da calcolarsi con riferimento alla data di emissione fattura o richiesta di pagamento equivalente.

7.7 Con l'integrale e puntuale pagamento degli importi di cui al comma 3 che precede, e salvi eventuali conguagli (positivi o negativi) *ex lege* conseguenti ai provvedimenti che la Regione Calabria e/o l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas dovessero assumere in materia tariffaria, e che verranno fatti incidere sul fatturato anno 2014, si intenderà definitivamente soddisfatta la creditoria vantata dal Fornitore sino al 1° trimestre 2014.

7.8 Di dare atto che la So.Ri.Cal. S.p.a., altresì, dichiara di rinunciare ad ogni azione legale nei confronti dell'Ente, impegnandosi ad abbandonare od estinguere eventuali giudizi già intrapresi o in relazione ai quali abbia conferito incarico ad un procuratore legale nonché a rinunciare agli effetti di sentenze o provvedimenti giudiziali, anche esecutivi, già emessi o che dovessero essere pronunziati, depositati o pubblicati successivamente alla stipulazione della convenzione allegata al presente atto, con espressa rinuncia a far valere nei confronti del Comune ogni onere ai medesimi correlati – spese legali, competenze professionali, spese di registrazione, ecc. – che rimarranno a carico di ognuno per la propria parte; In particolare il Fornitore (Sorical) e l'Utente (Comune) rinunciano espressamente al contenzioso in essere presso il Tribunale di Castrovillari sotto il numero RGC 1052/2010;

Art. 8 – Disposizioni comuni.

8.1 Il Comune assume l'obbligo, essenziale per il Fornitore, di emettere e comunicare, delegazione di pagamento al Tesoriere per le obbligazioni di pagamento previste nell'art.7, o fornire fideiussione bancaria o garanzia alternativa di gradimento del Fornitore, tassativamente entro tre mesi dalla data del presente atto.

8.2 L'Utente decadrà automaticamente dal beneficio della dilazione di pagamento e dell'abbuono, di cui al precedente Art. 7, e sarà quindi tenuto al pagamento immediato dell'intero importo dovuto e non ancora pagato di cui all'art. 7, in uno qualsiasi dei seguenti casi: (i) ritardo di pagamento protrattosi per almeno 40 giorni rispetto ad una qualsiasi scadenza di pagamento prevista nella presente convenzione, anche per

Fornitura corrente; (ii) mancato esatto e puntuale rispetto di una delle obbligazioni o pattuizioni che il presente atto definisce essenziali; (iii) altro grave inadempimento dell'Utente.

8.3 Il ritardo nel pagamento di qualsivoglia importo dovuto o debendo in base al presente contratto comporta l'automatica applicazione, anche nei casi di cui al precedente comma 2, degli interessi moratori previsti dalla legge per i rapporti commerciali di fornitura.

8.4 Gli importi dovuti a scadenze eventualmente già decorse alla data di sottoscrizione del presente atto dovranno essere pagati tutti entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto.

8.5 I titoli esecutivi formatisi, anche a seguito della sottoscrizione del presente Atto, saranno utilizzabili dal Fornitore in qualsiasi momento in caso di inadempimento dell'Utente ad uno qualsiasi dei pagamenti comunque dovuti, ed i pagamenti effettuati dall'Utente a valere sul piano di rientro di cui all'art. 7 saranno imputati agli importi recati dai titoli esecutivi solo dopo che l'Utente avrà pagato ogni altro importo dovuto.

8.6 Il Comune – quale patto essenziale – sin d'ora accetta che Sorical ceda in tutto o in parte a terzi i crediti verso il Comune derivanti dal presente atto e più in generale dal rapporto di fornitura idrica tra loro intercorrente, obbligandosi a formalizzare ulteriormente tale accettazione e/o autorizzazione ogni volta che Sorical lo richieda, e a compiere ogni atto parimenti utile od opportuno per il buon fine e la miglior realizzazione della cessione dei crediti, ivi incluso ovviamente lo stanziamento in bilancio della somma di cui al precedente art. 7, e di tutti gli importi fatturati da Sorical per la fornitura corrente a decorrere dal 2° trimestre 2014 così come previsto dalla normativa vigente, nel rispetto delle pattuizioni del presente atto.

Art. 9 – Foro competente.

9.1 Per qualsivoglia controversia tra le parti si conviene espressamente la competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 10 – Registrazione.

10.1 Il presente contratto ha per oggetto prestazioni assoggettate a fatturazione con Iva e si registra solo in caso d'uso. Le imposte, spese, tasse, sovrattasse, interessi e penali, anche relativamente agli eventuali titoli giudiziari, sono interamente a carico dell'Utente.

Per l'Utente, in data _____

Per il Fornitore, in data _____

Per il Fornitore, in data _____

ALLEGATO TECNICO

alla Convenzione di Utenza fra SORICAL e il COMUNE di Castrovillari

La Fornitura oggetto della Convenzione di Utenza è erogata a mezzo dei seguenti sistemi acquedottistici e punti di consegna, e con l'indicata tipologia ai fini dell'applicazione tariffaria di cui:

Per l'Utente, in data _____

Per il Fornitore, in data _____

Per il Fornitore, in data _____

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data **18 SET. 2014**, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

~~Caterina Donato~~
Il Messo Comunale

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì **18 SET. 2014**



IL SEGRETARIO GENERALE
- Maurizio Ceccherini -